



11479/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

FALLIMENTO E
ISTITUTI AFFINI

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Rel. Consigliere -

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Consigliere -

Ud. 19/03/2013 - CC

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

R.G.N. 18788/2011

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Rep.

c.l.

Ud. 11479

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18788-2011 proposto da:

SOCIETA' LAVANDERIA BELLUCCI SNC IN LIQUIDAZIONE
01177840475 in persona del socio liquidatore BELLUCCI ADRIANO
BLLDRN53A09E960F e quest'ultimo anche in proprio quale socio
illimitatamente responsabile della predetta società, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio
dell'avvocato FIORE GIOVANNA, rappresentati e difesi
dall'avvocato STEFANELLI ALESSIO, giusta delega in calce;

- ricorrenti -

contro

QORRAJ KIMETE QRRKMT65M45Z100D, BERTI
GIANFRANCO BRTGFR71M11G713F, BOCCACCINI MICHELA
BCCMHL71E66G713W, TEODORESCU MARIA
TDRMRA75T60Z129G, COPPI SIMONA CPPSMN75H46D612Y,

FERRARI GIOVANNI FRRGNN59A29G715E, DUARTE ORTEGA LUZ DE ALBA DRTL55A46Z505A, SCOTELLARO LAURA MARIELLA SCLMR66S63G713V, BIOLCHI BARBARA BLCBBR73A58G713G, BRANDOLINI SANDRA , CHAIBI KHADIJA CHBKDJ66A41Z330W, MUSETTI DANIELE MSTDNL76H15G713N, BENEDETTINI ERIKA BNRKE78E63G713R, RICCI ANTONELLA RCCNNL68C56G713I, GIUSTI CLAUDIA GSTCLD72C60G713O, ADEMOVI IRMA DMVRMI62P43Z100Z, SAITO ANGELA STANGL72C52G713G, FERRARA SAVERIA FRRSVR59P64L858V, CULLHAY DYLBERE CLLDLB70P70Z100E, CORSINI KOREN CRSKRN75E54G713L, DIVERSI FEDERICA DVRFRC72H57G713K, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 5, presso lo studio dell'avvocato RUSSO VINCENZO, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTA BECHI, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

contro

GIACOMINI LAURA GCMLRA72P54F770Q non in proprio ma in qualità di Curatore del Fallimento Lavanderia Bellucci Snc in Liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell'avvocato VITOLO MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONCIATTI PATRIZIO, giusta procura alle liti in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

CASCIO ADELE GIOVANNA ;



- intimata -

avverso la sentenza n. 749/2011 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del 18.5.2011, depositata il 23/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

IL CASO.it

La Corte rilevato che sul ricorso n. 18788/11 proposto dalla Lavanderia Bellucci snc nei confronti del fallimento Lavanderia Bellucci snc + altri il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:

RILEVATO

che la Lavanderia Bellucci snc ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza n. 749/11 con cui la Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'impugnazione da essa proposta avverso la sentenza n. 79/10 del tribunale di Pistoia che aveva rigettato l'opposizione avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento ; che con separati ricorsi hanno resistito la curatela fallimentare ed gli ex dipendenti creditori istanti.

Osserva

Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce sotto diversi profili che il proprio fallimento è stato dichiarato ad istanza di soggetti non legittimati in quanto, trattandosi di ex dipendenti che reclamavano il pagamento del TFR, questo doveva ritenersi a interamente a carico della Lavanderia Toscoligure cui essa ricorrente aveva dato in comodato nel

2008 l'azienda ,comprensiva anche dei dipendenti, i quali erano stati successivamente licenziati dalla società comodataria nel 2010. Assume quindi che il pagamento del TFR facesse interamente carico a quest'ultima società.

Il motivo è manifestamente infondato.

La più recente e prevalente giurisprudenza di questa Corte , che appare meritevole di essere seguita, ha infatti affermato che ,in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione.(Cass 12291/11; Cass 9695/09; Cass 11175/05).

Da ciò discende che del tutto correttamente la Corte d'appello ha ritenuto i lavoratori oggi resistenti legittimati a proporre istanza di fallimento in quanto creditori della Lavanderia Bellucci snc.

Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art 375 cpc.

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio

Roma 29.12.12



Il Cons.relatore

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra per cui il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di ciascuno dei resistenti liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del fallimento in euro 3000,00 oltre euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge nonché in favore dei creditori istanti resistenti liquidate in complessivi euro 3000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Roma 19.3.13

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO




DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 14 MAG 2013

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO
